



SERVIZIO POLITICHE DEL PERSONALE – PROGRAMMAZIONE E RECLUTAMENTO

Al Sindaco del Comune di Massa Marittima

All'Assessore al Personale del Comune di Massa Marittima

Al Segretario Generale del Comune di Massa Marittima

Alla Responsabile del Settore n. 2 del Comune di Massa Marittima

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2025/2027

Relativamente alla programmazione delle assunzioni per il triennio 2025/2027, lo scrivente Servizio Politiche del Personale – Programmazione e Reclutamento dell'Unione, a seguito indicazioni e disposizioni del Sindaco e dell'Assessore al Personale del Comune, rimette ai soggetti in indirizzo la presente relazione in ordine alle vigenti disposizioni normative in materia e alle reali possibilità connesse alle capacità assunzionali e risorse finanziarie che consentono al Comune di effettuare una ricognizione dei fabbisogni e al contempo assicurare il rispetto delle limitazioni di spesa vigenti per il Comune e di conformarsi ai principi regolanti la contabilità comunale.

Il Comune di Massa Marittima rimane vincolato, nella programmazione dei propri fabbisogni di personale, alla spesa potenziale massima per il personale, come determinata in precedenti atti della Giunta Municipale del Comune e della Giunta Esecutiva dell'Unione nei seguenti importi:

1. il limite di spesa di personale media triennio 2011/2013 del Comune, ex art. 1 c. 557 L. n. 296/2006, è pari ad € 2.337.175,48, così come ricalcolato a seguito della relazione del Responsabile del Servizio Politiche del Personale – Programmazione e Reclutamento dell'Unione, trasmessa PEC ai Comuni membri con nota prot. n. 179 del 07.01.2025 e allegata alla presente a parte integrante e sostanziale per la sua approvazione con il PIAO del Comune, con cui è delineato un nuovo quadro complessivo delle capacità di spesa ed assunzionali di personale di ciascun Ente e del cd "Sistema Unione/Comuni";
2. il valore della spesa di personale con contratti di lavoro flessibile impegnata nel 2009, rilevante ai fini del limite di cui all'art. 9, c. 28, del D.L. n. 78/2010, è pari ad € 230.156,00;

non rilevando più, quindi, il numero, la categoria e il profilo professionale delle assunzioni che si intende effettuare nell'Ente, così consentendo allo stesso di operare scelte organizzative potenzialmente meno rigide, orientate ad assicurare un rapporto tra spesa di personale/ numero dei



dipendenti in servizio/popolazione, funzionale al perseguimento degli obiettivi strategici declinati nei documenti di programmazione;

Richiamato l'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34 del 30.04.2019 (D.L. Crescita), convertito con modificazioni dalla in Legge n. 58 del 28.06.2019;

Visto il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020, pubblicato nella G.U. n. 108 del 27.04.2020 "*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni*", attuativo dell'art. 33, comma 2 del citato D.L. n. 34 del 30.04.2019 (D.L. Crescita);

Richiamata la circolare interministeriale interpretativa del Decreto Ministeriale 17 marzo 2020;

Considerato che dal complesso normativo dell'art. 33, comma 2 del D.L. Crescita e successive disposizioni attuative, se ne ricava il sostanziale superamento del turnover per i soli Comuni e che, **per i soli fini relativi al calcolo delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni stessi**, a decorrere dal 20 aprile 2020:

- Per spesa del personale deve intendersi la spesa complessiva impegnata al netto dell'IRAP; impegni di competenza relativi alle voci riportati nel macroaggregato BDAP: U.1.01.00.00.000, nonché i codici spesa U1.03.02.12.001; U1.03.02.12.002; U1.03.02.12.003; U1.03.02.12.999;
- Per entrate correnti si intende la media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata; aggregati BDAP accertamenti, delle entrate correnti relativi ai titoli I, II e III: 01 Entrate titolo I, 02 Entrate titolo II, 03 Entrate titolo III, Rendiconto della gestione, accertamenti;
- Sono individuate alla Tabella 1 dell'art. 4 del DM le fasce demografiche e le percentuali per ogni fascia del valore soglia con le seguenti indicazioni:
 - i Comuni virtuosi che si collocano al di sotto del valore soglia possono aumentare la spesa del personale a tempo indeterminato (in sostituzione dei limiti del turn-over), fino ad un importo del valore di incremento stabilito dalle percentuali di incremento massimo previste, negli anni che vanno dal 2020 al 2014 (Tabella 2 all'art. 5 del DM); se l'importo di incremento fosse inferiore al valore soglia, sono fatte salve le facoltà assunzionali residue dei 5 anni antecedenti al 2020;
 - per il periodo 2020-2024, i Comuni virtuosi possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 dell'art. 5, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4 di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione;
 - i Comuni con meno di 5.000 ab. appartenenti alle Unioni potranno aggiungere, al valore derivante dal margine economico fornito dal calcolo per arrivare al valore soglia, in presenza pur sempre di un valore economico non sufficiente ad effettuare almeno un'assunzione, una spesa fino a 38.000,00 € non cumulabile negli anni e quindi non



superabile, a condizione che l'assunzione, a valere su tali risorse aggiuntive attinte, sia subordinata all'obbligo del successivo comando presso l'Unione dei Comuni;

- i Comuni mediamente virtuosi in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 del DM, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 e dalla Tabella 3 del medesimo DM non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.
 - i Comuni la cui spesa del personale è superiore ai valori soglia devono prevedere un piano di rientro;
 - qualora il valore soglia sia inferiore a quello definito nella sua percentuale massima indicata nella tabella 3 dell'art. 6 del DM, i Comuni non virtuosi potranno assumere a tempo indeterminato, dall'anno 2020 fino all'anno 2025, tenuto conto del piano di rientro il cui obiettivo è quello di giungere alla percentuale stabilita dalla tabella 1 del DM (valore soglia), utilizzando tutte le leve di riduzione del numeratore e del denominatore del rapporto, ossia utilizzando sia la riduzione della spesa del personale (riduzione del personale a tempo indeterminato con una percentuale del turn-over anche inferiore al 100%, riduzione dei rapporti di lavoro flessibili, riduzione dei fondi decentrati, riduzioni dell'art.110 TUEL) fermo restando che il valore della spesa del personale complessiva non potrà essere superiore a quella rilevata nell'ultimo rendiconto, sia in termini di aumento delle entrate medie del triennio a scorrimento o di riduzione del FCDE;
 - qualora la percentuale dovesse essere superiore anche a quella rilevata nella tabella 3 del DM, oltre alle misure precedenti degli enti intermedi, i Comuni non virtuosi saranno obbligati ad operare la riduzione del turn-over al 30% a partire dall'anno 2025;
 - i parametri individuati dal DM possono essere aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
- Continuano a trovare applicazione le disposizioni dell'art. 1, commi 557-quater e 562 della L. n. 296/2006 (limite massimo della spesa di personale pari alla media delle medesime spese anni 2011/2013 o spesa massima pari a quella dell'anno 2008) e le disposizioni dell'art. 9, comma 28 del DL 78/2010 in merito al limite massimo di spesa di personale con rapporto di lavoro flessibile, pari a quella dell'anno 2009;
 - Per espressa disposizione dell'art. 7 del DM, però, la maggior spesa per le assunzioni a tempo determinato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
 - Salvo nuovi interventi del Legislatore, dal 01/01/2025 l'applicazione della Tabella 2 del DM viene meno, in quanto l'art. 5 del Decreto termina di esplicare i suoi effetti al 31/12/2024.
 - La conseguenza è che, alle regole attuali, dal 2025 (e quindi, innanzitutto, ai fini dell'adozione degli strumenti di programmazione finanziaria e strategica relativi al triennio 2025-2027) la "soglia" di riferimento della spesa del personale del Comune è individuata



Piazza Dante Alighieri, 4 – 58024 Massa Marittima (GR) - C.F. 9207470530 - Partita IVA 01506330537

Telefono 0566 906111 - Fax 0566 903530 sito web: www.unionecomunicollinemetallifere.it

e-mail: info@unionecomunicollinemetallifere.it

PEC (posta elettronica certificata): unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it



secondo i valori fissati dall'art. 4 e dalla relativa Tabella 1 (valore "soglia" determinato in virtù della propria fascia demografica).

Dato atto che le disposizioni dell'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34 del 30.04.2019 (D.L. Crescita, del relativo Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 e della circolare interministeriale sul DM attuativo afferiscono alle sole assunzioni a tempo indeterminato dei Comuni, nulla innovando rispetto alle previgenti regole sulle assunzioni a tempo determinato;

Ritenuto che le assunzioni di personale a tempo indeterminato in sostituzione di dipendenti di ruolo cessati nel periodo 2020/2023 e in cessazione entro il 2024, ma presenti e conteggiati nella spesa di personale del 2018 e dell'anno corrente, non incidono sulle risorse economiche per nuove assunzioni; non rappresentano tecnicamente un "incremento" di spesa di personale rispetto all'anno 2018 ai fini del citato D.M. 17.03.2020 e non comportano una deroga al principio "della sostenibilità finanziaria" della spesa, misurata sempre attraverso i valori soglia e le percentuali per come definiti dalla disciplina normativa vigente (artt. 3 e 4 DM citato);

Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale di Massa Marittima n. 174 del 06.10.2020 di adozione del PTFP 2020/2022, n. 224 del 18.12.2020 e n. 31 del 06.04.2021 di adozione e integrazione del Piano triennale del fabbisogno di personale 2021/2023 e la n. 175 del 07.12.2021 di adozione del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024 e n. 107 del 09.08.2022 di aggiornamento del PTFP 2022/2024 a seguito dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2021, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 27.05.2022;

Considerato che dal Rendiconto della gestione esercizio finanziario 2021 e dal prospetto A) predisposto dalla Responsabile del Settore Finanziario del Comune, allegato a parte integrante e sostanziale della citata deliberazione G.M. n. 107 del 09.08.2022, se ne era ricavato:

- a) il valore soglia percentuale per il Comune del 27,93% e la conseguente collocazione al di sopra del valore soglia di cui alla Tabella 1 del DM e al di sotto del valore soglia di cui alla Tabella 3 del medesimo DM;
- b) in conseguenza di quanto alla lett. a), per l'Ente non erano ammessi incrementi di spesa di personale ma esclusivamente il contenimento della spesa entro il valore del rapporto tra entrate correnti al netto del FCE e la spesa di personale registrate nel rendiconto della gestione 2021, pari al 27,88%;
- c) gli esiti del Rendiconto di gestione 2021 del Comune di Massa Marittima e le proiezioni di entrate e spese di personale, di cui al citato prospetto predisposto dalla Responsabile del Settore Finanziario dell'Ente, consentivano al Comune di dar corso ad assunzioni di personale fino a concorrenza del valore soglia non oltrepassabile, assicurando su base annua risorse pari ad € 87.944,57;

Rilevato che:

- è stata data completa esecuzione alla programmazione 2020 e 2021, con le assunzioni di n. 2 Istruttore Amministrativo – Cat. C e le sostituzioni di personale trasferito ad altro Ente (n. 1 Istruttore Amministrativo – Cat. C) e di personale collocato in pensione (n. 1 Collaboratore Operatore Tecnico/Elettricista- Cat. B, percorso B3/B8), tutte effettuate;
- con le due assunzioni sopra citate di Istruttore Amministrativo – Cat. C1 sono state erose di circa € 65.050,00 le risorse economiche per assunzioni maturate per l'anno 2020 e NON RILEVANTI ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e



Piazza Dante Alighieri, 4 – 58024 Massa Marittima (GR) - C.F. 9207470530 - Partita IVA 01506330537

Telefono 0566 906111 - Fax 0566 903530 sito web: www.unionecomunicollinemetallifere.it

e-mail: info@unionecomunicollinemetallifere.it

PEC (posta elettronica certificata): unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it



562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 mentre le altre due assunzioni sono avvenute in sostituzione di personale (dimissionario e collocato in pensione) e dunque costituiscono sostituzione senza soluzione di continuità e non incidono sulle risorse economiche per nuove assunzioni come sopra specificato e la relativa spesa NON RILEVA ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Preso inoltre atto delle seguenti assunzioni a tempo indeterminato realizzatesi secondo le prescrizioni del PTFP 2022/2024 di cui alle citate deliberazioni G.M. n. 175 del 07.12.2021 e n. 107 del 09.08.2022;

- assunzione n. 1 Istruttore Amministrativo Cat. C1 nel mese di marzo 2022;
- assunzione n. 2 Collaboratore operatore Tecnico – cat. B, percorso B3/B8, posizione economica 3, di cui uno dal mese di marzo e l'altro dal mese di aprile 2022;
- assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo – Cat. D presso il Settore n. 4 nel mese di novembre 2022;
- assunzione di n. 1 Istruttore Tecnico – Cat. C presso il Settore n. 4 nel mese di settembre 2022;

tutte assunzioni avvenute in sostituzione di personale collocato in pensione nel 2021, dal 10.01.2022, dal 01.04.2022 e dal 01.12.2022 e di personale dimissionario dal 26.04.2022 e dunque costituiscono sostituzione senza soluzione di continuità di personale in servizio nel 2018 e conteggiato nella relativa spesa annua presa a riferimento dal DM) e non incidono sulle risorse economiche per nuove assunzioni come sopra specificato e la relativa spesa NON RILEVA ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale di Massa Marittima n. 191 del 23.12.2022 di adozione del PTFP 2023/2025, confermato nel PIAO adottato con deliberazione GM n. 62 del 26.04.2023, in esecuzione della quale si è realizzata la programmata assunzione di:

- n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico – Area dei Funzionari e delle E.Q. presso il Settore n. 3 (giusta determinazione del Servizio GARU n. 69 del 23.01.2024), dal 05.02.2024.

L'assunzione è avvenuta in sostituzione di personale cessato dal 19.10.2022 per essere risultato vincitore di concorso pubblico presso altra P.A. ed essendo ormai trascorso il periodo previsto dal ora art 25, comma 10 del CCNL 16 novembre 2022 di "indisponibilità" del posto presso il Comune per l'arco temporale del periodo di prova stabilito dall'Ente di destinazione. Dunque costituisce sostituzione senza soluzione di continuità e non incide sulle risorse economiche per nuove assunzioni come sopra specificato e NON RILEVA ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Dato atto che:

- l'effettiva capacità di spesa dell'Ente è stata costantemente verificata in sede di programmazione e monitorata in corso d'anno e, in base alla medesima, è stato modulato e scadenzato il reclutamento di personale, in modo tale che la spesa di personale rimanesse contenuta nel limite massimo della spesa di personale pari alla media delle medesime spese anni 2011/2013, in osservanza dell'art. 1, commi 557-quater della L. n. 296/2006;



Piazza Dante Alighieri, 4 – 58024 Massa Marittima (GR) - C.F. 9207470530 - Partita IVA 01506330537
Telefono 0566 906111 - Fax 0566 903530 sito web: www.unionecomunicollinemetallifere.it
e-mail: info@unionecomunicollinemetallifere.it
PEC (posta elettronica certificata): unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it



- le assunzioni previste nei vari PTFP a decorrere dal 2020 e realizzatesi costituiscono, per espressa previsione dell'art. 7 del DM 17.03.2020 spese NON RILEVANTI ai fini del superamento del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Viste le risultanze contabili del rendiconto di gestione 2023, ultimo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 21.05.2024 e rilevato che dalle risultanze del suddetto rendiconto per quanto di interesse del presente atto, dal prospetto predisposto dalla Responsabile del Settore Finanziario del Comune, allegato alla deliberazione G.M. n. 94 del 08.08.2024 di modifica del PIAO 2024/2026, se ne era ricavata la collocazione dell'Ente al di sotto del valore soglia di cui alla Tabella 1 del DM e, per effetto delle normativa vigente a decorrere dal 2025, ne deriva il limite massimo spendibile per nuove assunzioni, pari alla percentuale rappresentata dal valore soglia ricavabile dalla Tabella 1 dell'art. 4 del DM;

Preso inoltre atto delle seguenti assunzioni a tempo indeterminato realizzatesi secondo le prescrizioni della citata deliberazione G.M. n. 94 del 08.08.2024 e successiva deliberazione GM n. 122 del 26.09.2024 di modifica ed integrazione del PIAO 2024/2026;

- assunzione di n. 1 Istruttore Tecnico – Area degli Istruttori presso il Settore n. 4 in data 31.12.2024;

assunzione avvenuta in sostituzione di personale di Area superiore trasferitosi per mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 a decorrere dal 01.11.2024 e dunque costituisce sostituzione senza soluzione di continuità di personale in servizio nel 2018 e conteggiato nella relativa spesa annua presa a riferimento dal DM) e non incide sulle risorse economiche per nuove assunzioni come sopra specificato e la relativa spesa NON RILEVA ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Preso atto che si sono avverate e si avvereranno nell'anno 2025 le seguenti cessazioni:

- che con nota assunta al protocollo dell'Unione n. 15572 del 13.08.2024, sono state presentate le dimissioni dal servizio a decorrere dal 16.10.2024 di n. 1 ulteriore Istruttore Direttivo Tecnico – Area dei Funzionari e delle EQ, con incarico di Responsabile EQ del Settore n. 4, per essere risultato vincitore di concorso pubblico presso altra P.A. e per il quale vige, ai sensi dell'art. 25, comma 10 del CCNL 16 novembre 2022 del personale non dirigenziale del comparto Funzioni Locali, il periodo di “indisponibilità” del posto presso il Comune per l'arco temporale del periodo di prova stabilito dall'Ente di destinazione (6 mesi e dunque fino al 16 aprile 2025);

- in data 01.05.2025 cesserà per raggiunti limiti di età pensionistici n. 1 dipendente Istruttore Amministrativo – Area degli Istruttori, assegnato al Settore Edilizia Privata, Amministrazione del Patrimonio, appartenente alle categorie protette di cui alla L. n. 68/1999 e rappresentante “quota obbligatoria di riserva” per il Comune;

- in data 01 agosto 2025 cesserà per raggiunti limiti di età pensionistici n. 1 dipendente Istruttore Direttivo Amministrativo – Area dei Funzionari e delle EQ, in servizio al Settore Politiche Culturali – Musei Archivi Biblioteca con incarico di Responsabile EQ;



Considerato che dal combinato disposto delle norme di legge citate, delle recenti pronunce giurisprudenziali e parere della RGS e ad esito dei conteggi effettuati dalla Responsabile del Settore Finanziario del Comune e dal Servizio Politiche del Personale dell'Unione:

- a. in virtù dell'ultimo Rendiconto di gestione approvato (relativo all'anno 2023), per l'anno 2025 il Comune è tenuto a rispettare il valore soglia per la propria fascia demografica di cui alla Tabella 1 del DM che, per l'Ente è individuato nel citato prospetto predisposto dalla Responsabile del Settore Finanziario a seguito del rendiconto medesimo, nell'importo di **€ 1.772.180,30**;
- b. l'incremento di spesa consentito per assunzioni di personale a tempo indeterminato è pari alla differenza tra detto valore soglia e la spesa di personale del Rendiconto di gestione 2023; il Comune ha pertanto uno spazio teorico per nuove assunzioni di ruolo pari **ad € 120.380,35** (€ 1.772.180,30 - € 1.651.799,95) autorizzati dal DM 17.03.2020 e NON RILEVANTI ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- c. l'esame delle voci di spesa di personale e delle entrate previste nel bilancio pluriennale triennale, secondo le definizioni di cui all'art. 2 del DM del 17.03.2020, deve consentire di quantificare il rapporto e di prevenire il rispetto del valore soglia per tutte le tre annualità considerate;
- d. l'effettiva incidenza delle assunzioni realizzate in regime del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (D.L. Crescita), convertito in L. 28 giugno 2019, n. 58 del DM 17.03.2020 ad oggi, considerando il costo base annuo (stipendio, indennità fisse e ricorrenti e oneri ma escluso Irap) di ogni posizione iniziale di Area, come rideterminato dal vigente CCNL 16.11.2022 e in virtù del criterio e del principio affermatosi in dottrina e giurisprudenza che l'eventuale quota dello stipendio tabellare riferita al processo di sviluppo orizzontale della categoria, è finanziata nell'ambito delle risorse stabili del fondo decentrato integrativo di ogni Ente e vi rimane anche in ipotesi di fine rapporto del dipendente (secondo le disposizioni del previgente e del vigente CCNL), risulta come segue:
 - le n. 2 assunzioni sopra citate di Istruttore Amministrativo – Cat. C1 avvenute nel 2020 hanno inciso sulle capacità assunzionali dell'epoca per circa € 65.050,00, ma NON SONO RILEVANTI ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per espressa previsione dell'art. 7 del DM 17.03.2020;

Il Sindaco L'Assessore al Personale del Comune in indirizzo, ha riportato allo scrivente Responsabile del Servizio Politiche del Personale – Programmazione e Reclutamento le risultanze di un'attenta ricognizione del personale condotta con i Responsabili dei Settori dell'Ente, dalle quali risulta l'assenza di situazioni di esubero o sovrannumero di personale e contestualmente la necessità di assicurare la sostituzione del personale a tempo indeterminato in cessazione nel 2025 e la necessità di costituire un rapporto di lavoro a tempo determinato ex art. 110, c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 nel profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico – Area dei Funzionari e delle EQ per ricoprire il ruolo di responsabilità del Settore n. 4, qualora non eserciti il diritto al rientro in servizio, ai sensi dell'art. 25, comma 10 del CCNL 16 novembre 2022 del personale non dirigenziale del comparto Funzioni Locali, l'Istruttore Direttivo Tecnico – Area dei Funzionari e delle EQ dimessosi dal servizio a decorrere dal 16.10.2024 per essere risultato vincitore di concorso pubblico presso altra P.A., dato che nell'organico dell'Ente non sono presenti dipendenti di pari profilo e Area in possesso di titolo di studio, abilitazioni professionali, specifiche competenze e conoscenze tecniche in materia di Lavori Pubblici ed esperienza di gestione di struttura di massima



Piazza Dante Alighieri, 4 – 58024 Massa Marittima (GR) - C.F. 9207470530 - Partita IVA 01506330537

Telefono 0566 906111 - Fax 0566 903530 sito web: www.unionecomunicollinemetallifere.it

e-mail: info@unionecomunicollinemetallifere.it

PEC (posta elettronica certificata): unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it



dimensione e considerato che presso il Comune non sono attivi rapporti di lavoro della medesima fattispecie di cui all'art. 110, comma 1 del TUEL;

Dato altresì atto:

- delle previsioni di cui all'art. 61 dello Statuto e all'art. 19 del ROUS del Comune che prevedano la possibilità di individuare soggetti esterni all'Amministrazione per la direzione dei Settori;
- che le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del TUEL, giusta la previsione di cui al cui all'art. 9, c. 28, del D.L. n. 78/2010 come riformulato dall'art. 16 comma 1 quater del D.L. n.113/2016, sono escluse dal campo di applicazione della medesima norma e dunque non soggette al contingentamento entro il limite di spesa di personale a tempo determinato dell'anno 2009;

Preso atto di tutto quanto sopra riportato, il sottoscritto Responsabile del Servizio Politiche del Personale – Programmazione e Reclutamento, in virtù della richieste e indicazioni dell'Amministrazione ha pertanto ipotizzato un utilizzo delle capacità assunzionali e delle risorse finanziarie di bilancio dell'Ente per assunzioni in Aree, profili professionali e con modalità reclutative come di seguito, fermo restando che la programmazione del fabbisogno di personale del presente documento è finalizzata al conseguimento degli obiettivi strategici dell'Ente individuati nella SeS del DUP e che detta programmazione dovrà essere approvata dall'Amministrazione in sede di PIAO 2025/2027:

ANNO 2025

- a) costituzione di un rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato ex art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 nel profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico – Area dei Funzionari e delle EQ per ricoprire il ruolo di responsabilità del Settore n. 4 per un periodo di 3 anni, qualora la dipendente Istruttore Direttivo Tecnico – Area dei Funzionari e delle EQ dimessasi dal servizio a decorrere dal 16.10.2024 per essere risultata vincitrice di concorso pubblico presso altra P.A., non eserciti il diritto al rientro in servizio, ai sensi dell'art. 25, comma 10 del CCNL 16 novembre 2022 del personale non dirigenziale del comparto Funzioni Locali. La spesa per l'assunzione a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del TUEL, giusta la previsione di cui al cui all'art. 9, c. 28, del D.L. n. 78/2010 come riformulato dall'art. 16 comma 1 quater del D.L. n.113/2016, è esclusa dal campo di applicazione della medesima norma e dunque non soggetta al contingentamento entro il limite di spesa di personale a tempo determinato dell'anno 2009;
- b) assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Istruttore Amministrativo – Area degli Istruttori da assegnare al Settore Edilizia Privata, Amministrazione del Patrimonio; appartenente alle categorie protette di cui alla L. n. 68/1999 e rappresentante “quota obbligatoria di riserva” per il Comune. Esperita la preventiva procedura di mobilità ex artt. 34 e 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001, in ipotesi di esito negativo della stessa si farà ricorso a concorso pubblico riservato agli appartenenti alle categorie protette ex L. n. 68/1999 da bandire. NON RILEVA ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ai sensi dell'art. 7 del D.M. 17.03.2020;
- c) assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo – Area dei Funzionari e delle EQ, da assegnare al servizio al Settore Politiche Culturali –Musei Archivi Biblioteca. Esperita la preventiva procedura di mobilità ex artt. 34 e 34-bis del



Piazza Dante Alighieri, 4 – 58024 Massa Marittima (GR) - C.F. 9207470530 - Partita IVA 01506330537

Telefono 0566 906111 - Fax 0566 903530 sito web: www.unionecomunicollinemetallifere.it

e-mail: info@unionecomunicollinemetallifere.it

PEC (posta elettronica certificata): unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it



D.Lgs. n. 165/2001, in ipotesi di esito negativo della stessa si farà ricorso a procedura di mobilità volontaria ex art. 30 stesso D.Lgs. NON RILEVA ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ai sensi dell'art. 7 del D.M. 17.03.2020;

ANNI 2026 e 2027

L'Amministrazione si riserva di valutare successivamente all'approvazione del Rendiconto di Gestione 2024 se vi saranno le condizioni normative, economiche e finanziarie per far fronte a ulteriori carenze di personale di varie Aree.

Le nuove assunzioni saranno comunque programmate nei limiti del valore soglia e dell'incremento di spesa annuale se consentito, ricorrendo alle preventive ed obbligatorie procedure di mobilità cd "obbligatoria" e "volontaria" ex artt. 30, 34 e 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001, a vigenti graduatorie concorsuali e, in ultima istanza, ad autonoma procedura concorsuale;

Dato atto che:

- l'intento delle norme vigenti per le assunzioni dei Comuni e meglio individuate nella presente programmazione, è fondamentalmente quello di assicurare il contenimento della dinamica di crescita delle spese di personale, ancorate fino al 2024 a parametri dinamici della parte di entrata e al parametro fisso della spesa sostenuta dal Comune per il personale nell'anno 2018;
- tale criterio, dal 2025 è stato superato dal criterio del valore "soglia" di riferimento della spesa del personale del Comune, individuato secondo le percentuali fissate dall'art. 4 e dalla relativa Tabella 1 (valore "soglia" determinato in virtù della propria fascia demografica);
- dalla situazione degli stanziamenti di spese di personale 2025/2027 (al netto dell'Irap, confrontata con le risultanze del prospetto predisposto dalla Responsabile del Settore Finanziario, si evince una situazione di stanziamenti per ciascuno dei tre anni considerati inferiore al valore soglia di € 1.772.180,30, così rispettando la previsione normativa di cui al combinato disposto dell'art. 4, c. 2 e art. 5, c. 1 del D.M. 17.03.2020;
- ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 1, c. 557 della L. n. 296/2006, le due nuove assunzioni inciderebbero sulla spesa di personale così come calcolata nella citata relazione del Responsabile del Servizio Politiche del Personale dell'Unione, allegata alla presente relazione, senza compromettere per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 il rispetto del valore di € 2.352.162,00, quale media della spesa di personale del triennio 2011/2013 del Comune;
- per il Comune si profila quindi la possibilità di incremento ulteriore della spesa di personale a tempo indeterminato nel limite massimo di € **120.380,35** (€ 1.772.180,30 - € 1.651.799,95), valore che consente alla spesa del 2025 di non oltrepassare il valore "soglia";
- la programmazione delle assunzioni di personale deve avere, per espressa disposizione di legge, durata triennale con rivisitazione annuale delle scelte operate nel PTFP e che l'individuazione dei profili professionali del personale da assumere nel triennio deve essere operata in stretta correlazione con la possibilità massima di spesa per tali fini ricavabile dalla Tabella 1 del DM 17.03.2020;
- l'esame delle voci di spesa di personale e delle entrate previste nel bilancio pluriennale triennale 2025/2027 del Comune, secondo le definizioni di cui all'art. 2 del DM del 17.03.2020, consente di quantificare il rapporto e di preventivare il rispetto del valore soglia per tutte le tre annualità considerate;
- che le assunzioni di personale a tempo indeterminato in sostituzione di dipendenti di ruolo cessati nel periodo dal 2019 ma presenti e conteggiati nella spesa di personale del 2018 e dell'anno



Piazza Dante Alighieri, 4 – 58024 Massa Marittima (GR) - C.F. 9207470530 - Partita IVA 01506330537

Telefono 0566 906111 - Fax 0566 903530 sito web: www.unionecomunicollinemetallifere.it

e-mail: info@unionecomunicollinemetallifere.it

PEC (posta elettronica certificata): unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it



corrente, non incidono sulle risorse economiche per nuove assunzioni; non rappresentano tecnicamente un “incremento” di spesa di personale ai fini del citato D.M. 17.03.2020 e non comportano una deroga al principio “della sostenibilità finanziaria” della spesa, misurata sempre attraverso i valori soglia e le percentuali per come definiti dalla disciplina normativa vigente (artt. 3 e 4 DM citato).

CONCLUSIONI

Le previsioni di spesa di personale e relativi stanziamenti nel bilancio di previsione 2025/2027 presentano le necessarie coperture finanziarie per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato sopra indicate (in modo alternativo l’incarico ex art. 110 c. 1 del D.L.gs. n. 267/2000 e il rientro di un Istruttore Direttivo Tecnico – Area dei Funzionari e delle EQ, per esercizio del diritto previsto dall’art. 25, comma 10 del CCNL 16 novembre 2022 del personale non dirigenziale del comparto Funzioni Locali);

La spesa di personale prevista in bilancio 2025/2027, tenuto conto dei risparmi per le cessazioni in corso del corrente anno e delle nuove assunzioni in sostituzione dei cessandi, rimane per ciascuna annualità contenuta nei limiti della media 2011/2013 in osservanza dell’art. 1, comma 557, legge n. 296/2006 e della relazione del Responsabile del Servizio Politiche del Personale – Programmazione e Reclutamento dell’Unione, allegata alla presente a parte integrante e sostanziale per la sua approvazione con il PIAO del Comune,

Tanto si relaziona per i successi atti di competenza

Cordiali saluti

Massa Marittima lì 28.03.2025

Il Responsabile del Servizio
Dott. Emiliano Puntarello



Piazza Dante Alighieri, 4 – 58024 Massa Marittima (GR) - C.F. 9207470530 - Partita IVA 01506330537
Telefono 0566 906111 - Fax 0566 903530 sito web: www.unionecomunicollinemetallifere.it
e-mail: info@unionecomunicollinemetallifere.it
PEC (posta elettronica certificata): unionecomuni.collinemetallifere@postacert.toscana.it

